

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 126

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **COLA**)

SULLA

## APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, approvata) (Tribunale di Bologna, n. 5661/97 R.G.N.R.)

---

*Presentata alla Presidenza il 24 marzo 2000*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bologna (n. 5661/97 R.G.N.R.).

Il capo d'imputazione riguarda il reato di diffamazione col mezzo della stampa « poiché, intervenendo alla trasmissione televisiva denominata "Porta a Porta", diffusa da RAI UNO in data 24 novembre 1997, quale ospite, a titolo gratuito, ma nel quadro di ricorrenti interventi televisivi come opinionista e nel caso con rapporto regolato da apposita lettera liberatoria verso la RAI (...), offendeva l'onore e la reputazione del magistrato dott. David Monti — Giudice del Tribunale di Firenze (...) — anteriormente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, con una serie di espressioni che ne indubbiavano la correttezza e professionalità, definendo "assolutamente cervellotica" una indagine che divenne nota sui mezzi di informazione come Phoney Money, facendo rientrare detto magistrato fra quelli emblematici di casi di palese ingiustizia confondendo esso Sgarbi, con riferimenti precisi, i provvedimenti di-

*stinti chiesti ovvero adottati verso persone indagate a piede libero e altre sottoposte a misura cautelare, in modo da supportare le dette critiche denigratorie ».*

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 20 ottobre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.

La Giunta ha avuto modo di rilevare, oltre che il carattere sostanzialmente misurato della critica, anche il fatto che la medesima rientrava in una riflessione complessiva dell'onorevole Sgarbi sui possibili errori e i possibili eccessi che possono caratterizzare l'azione giudiziaria, riflessioni non solo del tutto legittime da parte di un parlamentare, ma anche analoga a quelle che il collega ha compiuto in più occasioni, con riferimento a fatti diversi, all'interno delle aule parlamentari.

L'insieme delle considerazioni sopra riportate hanno indotto la Giunta, all'unanimità, a deliberare di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *Relatore.*